

REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che l'obiettivo dell'aiuto a favore dei foraggi essiccati è quello di garantire ai produttori, all'atto della vendita dei prodotti, un reddito equo; che l'obiettivo viene raggiunto nel momento in cui i prodotti escono dall'impresa di trasformazione e che quindi, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto per i foraggi essiccati è costituito dal momento dell'uscita dei prodotti dall'impresa di trasformazione, ferma restando la possibilità di prefissazione del tasso di conversione prevista dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978,

che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nel regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione⁽⁶⁾ è inserito il seguente articolo:*« Articolo 13 bis*

Per i foraggi essiccati, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1518/78 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.